

### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate in appello, mancata riproposizione nelle precisazioni delle conclusioni, conseguenze

*Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto d'[appello](#), ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata.*

NDR: in senso conforme si veda Cass. n. 16886/16.

## Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.3.2018, n. 5028

...omissis...

Con due distinti atti di citazione, uno del 2006, l'altro del 2008, xxxxx non in proprio bensì nella qualità di procuratore speciale di xxxxx, con citazione notificata il 10.3.2006 conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Taranto, xxxx nonché la S., di xxxxxx, domandando la risoluzione di alcuni contratti di vendita e di una locazione, oltre al risarcimento dei danni.

Riunite le due cause e integrato il contraddittorio nei confronti xxxx il Tribunale rigettava le domande con sentenza n. 1709/12.

L'appello proposto da xxxx, sempre nella ridetta qualità, era dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con ordinanza n. 60/15 resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c..

La cassazione di tale ordinanza e della sentenza di primo grado è chiesta da X con ricorso affidato complessivamente a tre motivi di ricorso.

La S., di xxxx in liquidazione, xxx, resistono con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c., modificato a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso, rivolto contro l'impugnata ordinanza della Corte d'appello, col quale è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., è inammissibile, in quanto la decisione della Corte territoriale non è basata su tale disposizione, ma è stata emessa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., e dunque previo apprezzamento negativo della prognosi di accoglibilità del gravame nel merito.

Il secondo motivo, sempre rivolto contro detta ordinanza, col quale è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 348-bis c.p.c. e degli artt. 1362 e 2721 e ss. cc., è inammissibile, perchè non prospetta vizi relativi alla legittima emissione di tale provvedimento. Infatti, l'ordinanza d'inammissibilità del gravame resa ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazione della legge processuale, quali l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui all'art. 348-bis c.p.c., comma 2 e art. 348-ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo, purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass. S.U. n. 1914/16).

Nè le considerazioni che parte ricorrente ha svolto nella sua memoria, con le quali prospetta un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 348-bis c.p.c., colgono nel segno, atteso che questa Corte ha già avuto modo di escludere, in radice, dubbi di legittimità della norma.

Anche il terzo motivo, propriamente diretto contro la sentenza di primo grado, il quale contesta la mancata ammissione delle prove e, in sostanza, le modalità di accertamento della volontà negoziale delle parti, è inammissibile.

Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto d'appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata (Cass. n. 16886/16).

Nella specie, il ricorrente non ha neppure dedotto di aver reiterato dette istanze e, comunque, non ha neppure riportato il contenuto dell'atto in cui sarebbero state articolate; né ha riportato il contenuto dei contratti di cui critica l'interpretazione giudiziale tornita, sicché la censura difetta sotto ogni profilo di specificità.

Il ricorso va dunque respinto.

Seguono a carico della parte ricorrente le spese. liquidate come in giudizio, e il raddoppio del contributo unificato.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, nella ridetta sua qualità, alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 6.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dichiaro il ricorrente tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.